



**COMUNE DI SILANUS**

**(Provincia di Nuoro)**

**REGOLAMENTO SULLA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27/05/2026

INDICE:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Domanda di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Efficacia del regolamento

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e IMU di cui all' art. 1, commi 738-783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ad esclusione della quota IMU dovuta allo stato da parte degli immobili del gruppo D).
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a entrate patrimoniali di diritto pubblico<sup>1</sup> del Comune.
- c) gli avvisi di accertamento esecutivi, divenuti definitivi alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e non trasmessi per la riscossione coattiva all'AdER (Agenzia delle Entrate Riscossione);

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- a) l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- b) l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2021 al 2024.
- c) I debiti da avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata. Per atti definiti esecutivi si intendono gli atti non impugnati dal contribuente e per i quali sono scaduti i termini di legge per la presentazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, per quanto riguarda i tributi, oppure al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario per le entrate patrimoniali.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1:

- a) gli accertamenti già trasmessi per la riscossione coattiva all'AdER ( Agenzia delle Entrate Riscossione);
  - b) l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
  - c) gli atti impositivi o di contestazione divenuti definitivi per avvenuto pagamento per intero delle somme oggetto dell'atto impositivo;
  - d) le controversie tributarie che risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
  - e) le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
  - f) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
-

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi, sono invece dovute le somme liquidate ai fini del rimborso delle spese di notifica.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata<sup>2</sup>**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2 il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, inviando entro il termine perentorio del 31/09/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica l'eventuale numero di accertamento, la data, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, entro 30 giorni, notifica ai debitori che hanno presentato la richiesta l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di accoglimento della definizione agevolata;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 (trentasei), con importo minimo di € 100,00, con scadenza mensile, a condizione che la scadenza delle rate non superi i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge per la riscossione delle entrate comunali.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il debitore indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento per intero delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, l'annullamento automatico delle somme liquidate negli avvisi di accertamento esecutivi a titolo di sanzioni e/o interessi.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti

---

effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali<sup>3</sup> o alla trasmissione all'AdER per la riscossione coattiva.

### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai fini della definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. Il pagamento per intero delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

### **Articolo 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Con riferimento alle entrate patrimoniali.

<sup>4</sup> A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

